

2011
N. R.G. [REDACTED]/2006

SENTENZA N° [REDACTED]
REPERITORIO N° [REDACTED]



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. PAOLO GUIDI
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. [REDACTED]/2006 promossa da:

[REDACTED] con il patrocinio dell'avv. DI SALVO STEFANO,
elettivamente domiciliato in Via Pantano, 2 20122 MILANO presso il difensore avv. DI
SALVO STEFANO

[REDACTED] SNC (C.F. [REDACTED]), con il patrocinio dell'avv.
DI SALVO STEFANO, elettivamente domiciliato in Via Pantano, 2 20122 MILANO
presso il difensore avv. DI SALVO STEFANO

ATTORI

contro

[REDACTED] BANCA SPA (C.F. 12931320159), con il patrocinio dell'avv.
[REDACTED] ANTONIO, elettivamente domiciliato in VIA [REDACTED], 30 20121
MILANO presso il difensore avv. [REDACTED] ANTONIO

CONVENUTO

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle
conclusioni.

SIL [REDACTED]
TRIBUNALE DI MILANO
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
30 DIC. 2011
RICHIESTA N. [REDACTED]
COPIA CONFORME
CON SENZA URGENZA
APPLICARE MARCHE PER DIRITTI

AVV. DI SALVO
TRIBUNALE DI MILANO
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
- 3 GEN. 2012
RICHIESTA N. [REDACTED]
COPIA CONFORME
CON SENZA URGENZA
APPLICARE MARCHE PER DIRITTI
Euro [REDACTED]

DIRITTI DI CANCELLERIA
Circ. n° 8/2002 del 10/4/1989
Ministero della Giustizia
PAG. 3 GEN 2012
Milano, [REDACTED]
CANCELLIERE

TRIBUNALE DI MILANO
SEZ. VI CIVILE- DOTT. GUIDI

R.G. N. ~~12345~~/2006

FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI

Per l'Ing. ~~XXXXXXXXXX~~ in proprio e nella qualità di legale rappresentante della Società "~~XXXXXXXXXX~~ Dott. Ing. ~~XXXXXXXXXX~~ di ~~XXXXXXXXXX~~ & C. s.n.c.",
rappresentata e difesa, anche disgiuntamente dal Prof. Avv. Paolo Grassi e dall'Avv. Stefano Di Salvo

contro

~~XXXXXXXXXX~~ Banca S.p.a., con l'Avv. ~~XXXXXXXXXX~~ Formaro.

La difesa di parte attrice precisa così le proprie conclusioni:

Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, in via principale: dato atto della inesistenza di un valido contratto di apertura di credito in conto corrente fra le parti, condannare la convenuta ~~XXXXXXXXXX~~ Banca S.p.A., in persona del suo legale rapp.te p.t., alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate e/o rimosse per capitalizzazione trimestrale di interessi, competenze, spese ed oneri nel corso dell'intero rapporto, oltre agli interessi legali creditori in favore dell'attrice, somme oggetto d'usura ai sensi della L. 108/1996;

in subordine: ove venga accertata l'esistenza di un valido contratto di apertura di credito in conto corrente, accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1283, 1418, 2697 c.c. del patto o delle condizioni generali del contratto di apertura di credito e di conto corrente oggetto del rapporto tra le parti del presente giudizio, relativa alla capitalizzazione trimestrale di interessi, competenze, spese ed oneri applicata nel corso dell'intero rapporto.

Per l'effetto, condannare la convenuta ~~XXXXXXXXXX~~ Banca S.p.A., in persona del suo legale rapp.te p.t., alla restituzione, in favore della Società attrice e del suo legale rappresentante, delle somme illegittimamente addebitate e/o rimosse, somme oggetto d'usura ai sensi della L. 108/1996, come risulta dalla relazione peritale del CTU nominato Dott.ssa Monica Carnio, oltre agli interessi creditori in favore della Società attrice e del suo legale rappresentante;

dichiarare comunque illegittimo il recesso di ~~XXXXXXXXXX~~ Banca S.p.A. dal contratto di conto corrente affidato e priva di efficacia la revoca degli affidamenti;

in ogni caso: condannare la convenuta ~~XXXXXXXXXX~~ Banca S.p.A., in persona del suo legale rapp.te p.t., al risarcimento del danno in favore della Società "~~XXXXXXXXXX~~ Dott. Ing. ~~XXXXXXXXXX~~ di ~~XXXXXXXXXX~~ & C. s.n.c.", in persona del suo legale rapp.te p.t., e del medesimo legale rappresentante Ing. ~~XXXXXXXXXX~~ per:

- A) aver comunicato i nominativi della Società attrice e dei suoi fideiussori alla Centrale

Rischi della Banca d'Italia prima ancora della revoca degli affidamenti ed aver effettuato la predetta comunicazione con riferimento ad un saldo debitor non dovuto; danno da liquidarsi in via equitativa dal Giudice adito ex art. 1226 c.c. e comunque in misura non inferiore ad € 100.000,00, considerato che la centralazione in Centrale Rischi della Banca d'Italia impedisce l'accesso a qualsiasi forma di credito all'azienda, limitandone di conseguenza il lavoro ed impedendone lo sviluppo;

- B) aver revocato per ben due volte (precisamente in data 1.10.2003 chiedendo il rientro immediato per la somma di € 114.475,03; ed in data 24.10.2005, intimando il rientro per la somma di € 103.647,86) gli affidamenti in assenza di superamento del limite accordato di Lire duecento milioni; anche questo danno da liquidarsi in via equitativa dal Giudice ex art. 1226 c.c. e, comunque, da calcolarsi in misura non inferiore ad € 100.000,00 (euro centomila/00), in considerazione della circostanza di come la revoca improvvisa degli affidamenti concessi determina inevitabilmente un blocco della normale attività dell'azienda oltre al danno da svalutazione monetaria ed agli interessi legali creditor in favore della Società attrice e del suo legale rappresentante.
- Si precisa che la richiesta di risarcimento danni per l'indebita segnalazione in Centrale Rischi della Banca d'Italia, nonché per l'immediata revoca degli affidamenti, viene formulata in questa sede sino alla data della notifica dell'atto di citazione e non per i danni successivamente verificatisi.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.

Milano, 19 maggio 2011

Avv. Stefano Di Salvo



TRIBUNALE DI MILANO

Nella causa (R.G. n. 16768/06 – G.I. dott. Guidi – sez. VI) promossa da:

~~XXXXXXXXXX~~ Ped ~~XXXXXXXXXX~~

contro

~~XXXXXXXXXX~~ BANCA S.P.A.

avv. Antonio ~~XXXXXXXXXX~~

FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI A FAR PARTE INTEGRANTE DEL VERBALE

D'UDIENZA DEL 24 MAGGIO 2011 PER ~~XXXXXXXXXX~~ SPA

Richiamato integralmente quanto dedotto nel corso del giudizio, si insiste in via del tutto preliminare per l'accoglimento dell'istanza depositata da ~~XXXXXXXXXX~~ spa in data 11 maggio 2011, al cui contenuto si rimanda integralmente.

Nel caso – non creduto – in cui l'istanza di cui sopra non venisse accolta, si domanda che l'Ill.mo Giudice adito voglia accogliere le seguenti conclusioni:

IN VIA PRELIMINARE

- respingere le domande di ripetizione avanzate da parte attrice in quanto infondate, in fatto e in diritto, in quanto il saldo debitore del c/c n. 5122488 al 1/05/2006 di € 110.514,90 dimostra che le somme addebitate dalla Banca convenuta dal 1999 al 2006 non sono state in realtà mai versate dalla società alla banca, ma che si tratta di mere operazioni contabili che non corrispondono ad altrettanti versamenti da parte del correntista, con la conseguenza che il saldo ricalcolato dal CTU non potrà dar luogo ad alcun obbligo di restituzione in capo alla Banca; È evidente infatti come la domanda di ripetizione di indebito formulata ex adverso abbia un presupposto imprescindibile: l'avvenuto pagamento delle somme di cui si domanda la ripetizione. È lo stesso articolo 2033 c.c. a definire tale presupposto: "chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato". Nel caso di specie però nessun pagamento è stato effettuato, nessuna prestazione di dare è stata adempiuta, cosicché non potrà per nessun motivo condannarsi la Banca a restituire somme che non ha mai percepito.

E PER L'EFFETTO

- rimettere in istruttoria la presente causa affinché – previa modifica e/o integrazione del quesito peritale, il CTU integri il proprio elaborato peritale secondo le istanze già avanzate e precisamente:

1. ricalcolare esattamente il TEG medio applicato dalla Banca in riferimento al tasso soglia di cui alla L. 108/96, utilizzando l'unica formula stabilita all'uopo dalla Banca d'Italia, come sopra rilevato;
2. escludere dal ricalcolo del tasso soglia le commissioni di massimo scoperto, per tutti i motivi sopra esposti;
3. sottrarre il valore dell'anatocismo (così come calcolato) agli interessi addebitati, così da ottenere correttamente il valore degli interessi da riconoscere alla Banca depurato dall'anatocismo
4. l'ammontare degli interessi passivi, così come sopra ricalcolati, dovrà essere effettuato tenendo conto che tutti i versamenti del correntista dovranno essere imputati secondo il criterio legale di cui all'art. 1194 c.c., secondo cui ogni versamento effettuato imputato preliminarmente agli interessi e alle spese e successivamente al capitale.
5. in ogni caso, le domande attoree non potranno riguardare il periodo successivo al 30 giugno 2000, per intervenuto adeguamento della Banca alla Delibera CICR, come ampiamente dedotto all'udienza del 2/12/2010.

NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE

NEL CASO DI MANCATO ACCOGLIMENTO DELLA SUESPOSTA ECCEZIONE PRELIMINARE:

- respingere in ogni caso le domande avversarie per l'assoluta infondatezza e la grave carenza di prova in ordine ai motivi addotti ex adverso;

IN VIA RICONVENZIONALE

- condannare la società ~~Eni~~ s.n.c in persona del suo legale rappresentante pro tempore ed il sig. ~~Eni~~, nella sua qualità di garante, al pagamento immediato in favore di ~~Eni~~ s.p.a. in persona del legale rappresentante *pro-tempore* della somma di Euro 110.514,90 (o di quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia) oltre interessi dalla

domanda fino al saldo, a titolo di saldo a debito del c/c n. 5122488, o
disporre la compensazione con il minor credito risultante dalla CTU
depositata;



Motivi della decisione

Con atto di citazione notificato il 7 marzo 2006 la società ~~_____~~ Snc, in persona del legale rappresentante ~~_____~~, e lo stesso ~~_____~~ in proprio citavano a giudizio ~~_____~~ Banca Spa esponendo:

- ❖ che la società intratteneva da tempo un rapporto di conto corrente, avente n. 31070/00, affidato per sconto titoli ed anticipazioni sino a lire 200.000.000, e garantito con fideiussione da ~~_____~~;
- ❖ che in data 24 ottobre 2005 la banca revocava gli affidamenti, intimando il rientro della somma di euro 103.647,86;
- ❖ che con raccomandata del 2 novembre 2005 la società eccepiva l'illegittimità dell'anatocismo applicato e l'indeterminazione del tasso di interesse debitore, con conseguente necessità di ricalcolo del saldo di conto corrente, da cui sarebbe emerso che la società non aveva mai superato i limiti dell'affidamento e che quindi la revoca era ingiustificata, e che, conseguentemente, doveva essere considerata illegittima l'avvenuta segnalazione della società alla Centrale rischi della Banca d'Italia;
- ❖ che la banca rispondeva con lettera del 7 dicembre 2005 rigettando le richieste di ricalcolo;
- ❖ che con lettera del 14 dicembre 2005 gli attori chiedevano di poter avere copia della contrattualistica relativa a tutto il rapporto, senza mai ricevere nulla.

Chiedevano quindi le parti attoree:

- ❖ la dichiarazione di illegittimità dell'applicazione degli interessi su piazza, ed il ricalcolo applicando gli interessi legali per il periodo antecedente l'entrata in vigore della legge 154/1992, e dell'art. 117 comma 7 del TUB per il periodo successivo;
- ❖ la depurazione degli interessi anatocistici, senza applicazione di alcuna capitalizzazione;
- ❖ il risarcimento dei danni perché la convenuta aveva revocato gli affidamenti in assenza di superamento del limite accordato di affidamento di lire 200.000.000, e per aver effettuato illegittimamente la segnalazione presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia, con conseguente lesione del credito e della reputazione commerciale degli attori.

Si costituiva la banca convenuta concludendo per il rigetto di ogni domanda e chiedendo in via riconvenzionale la condanna delle controparti al pagamento della somma di euro 110.514,90 a titolo di saldo a debito del conto corrente n. 5122488 (che non era null'altro, come poi ha messo in evidenza parte attrice, che la rinumerazione del conto corrente n. 3107000, come è prassi bancaria in caso di revoca degli affidamenti).

Dopo una serie di rinvii dettati anche dalla pendenza di trattative, che però, evidentemente, non hanno avuto esito, veniva ammesso l'espletamento di Ctu contabile per il ricalcolo del saldo di conto corrente.

All'udienza del 11 maggio 2010 si procedeva al conferimento incarico al Ctu ed alla formulazione del quesito.

Il giudice, dopo discussione con le parti, formulava il quesito *per relationem*, facendo cioè riferimento alla proposta di quesito così come formulata nella memoria di parte attrice depositata il 12 aprile 2007, alle pagine da 5 a 7, con la precisazione che la decorrenza del ricalcolo doveva intendersi dall'anno 1999 (in siffatta maniera, peraltro, si eliminava ogni questione correlata alla prescrizione del diritto). Il quesito comprendeva anche l'accertamento della violazione della normativa antiusura e quindi la verifica del superamento o meno del tasso soglia nella gestione del rapporto ad opera della banca convenuta; pertanto di fatto si accoglieva la specifica richiesta formulata da parte attorea con le note scritte allegate all'udienza. Nessuna obiezione veniva svolta dalle parti, ed in particolare dal legale di banca convenuta, al quesito così come formulato. I legali presenti si riservavano di nominare consulenti di parte sino all'inizio delle operazioni peritali. Il giudice concedeva al Ctu 120 giorni per l'effettuazione delle operazioni peritali, e quanto al contraddittorio tecnico disponeva che i consulenti di parte, ove nominati, potevano inviare osservazioni scritte sino a 15 giorni prima della scadenza del termine, di modo che il Ctu potesse depositare un elaborato peritale che tenesse conto delle loro deduzioni.

In data 7 giugno 2010 avevano inizio le operazioni peritali; mentre parte attrice nominava un Ctp, altrettanto non faceva parte convenuta, che quindi per sua scelta si trovava sprovvista di un contraddittore tecnico.

In data 22 ottobre 2010 il Ctu depositava il suo elaborato peritale.

All'udienza del 9 novembre 2010 la difesa della convenuta chiedeva un rinvio per esame della Ctu, che era stata depositata 18 giorni prima, facendo presente a verbale che la banca era intenzionata a valutare seriamente gli esiti, non positivi, della Ctu al fine di giungere ad una definizione transattiva. A tale richiesta di opponevano le parti attrici, presenti personalmente, rimarcando i danni che nel corso del tempo si erano avuti per l'azienda a causa del comportamento di ~~Umberto~~; il giudice, nonostante il lasso di tempo di cui aveva goduto la banca per prendere visione della Ctu, valutate le prospettive di transazione, serie per come esposte dalla difesa della Banca, rinviava all'udienza del 2 dicembre 2010.

In data 19 novembre 2010 la dott.ssa Carnio depositava di sua iniziativa una integrazione della Ctu, mettendo in evidenza degli errori di calcolo in cui era incorsa.

All'udienza del 2 dicembre 2010 la difesa della banca convenuta faceva presente che non era stato possibile addivenire alla transazione in quanto la Ctu svolta, anche nella forma integrata, era errata sotto vari punti di vista, e chiedeva di allegare a verbale delle note critiche e di convocare il Ctu a chiarimenti; richiesta che, con lo scioglimento di apposita riserva, veniva accolta.